



PARERE MOTIVATO
n.132 dell'11 luglio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Giavera del Montello (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 11 Luglio 2019 come da nota di convocazione in data 10 Luglio 2019 prot. n.306412;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Giavera del Montello con nota acquisita al protocollo regionale al n.47150 del 04.02.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano di Classificazione Acustica;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 9034 dell'1.07.19 assunto al prot. Reg. al n. 288204 dell'1.07.19 del Comune di Sernaglia della Battaglia;
- Parere n.128414 del 10.07.19 assunto al prot. Reg. al n.305813 del 9.07.19 dell'ULSS2

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.126/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza è relativa alla Variante al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Giavera del Montello, redatta considerando le caratteristiche territoriali dei luoghi e distinguendo gli ambiti urbani da quelli extraurbani, considerando le zonizzazioni dei Comuni confinanti e recependo le disposizioni di legge emanate dallo Stato e dalla Regione Veneto, in particolare quelle del DPR 142/2004 sul rumore da traffico stradale. La cartografia di piano è stata aggiornata, tenendo conto delle recenti modifiche apportate alla viabilità, oltre che del tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta, attualmente in corso di costruzione. Operativamente sono stati individuati gli ambiti funzionali significativi e le aree con caratteristiche omogenee, valutando le effettive fruizioni ed evitando una zonizzazione troppo frammentata. I confini tra zone diversamente classificate sono stati mantenuti lungo assi viabilistici o elementi fisici naturali. Gli obiettivi perseguiti con la variante sono i seguenti:

- Classificazione acustica del territorio comunale, in coordinamento con gli strumenti urbanistici già adottati, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, per l'applicazione dei valori di qualità della Legge quadro n. 447/1995, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB;
- Verificare la compatibilità dello stato acustico esistente con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica, escludendo le situazioni di criticità, che possano richiedere la predisposizione di piani di risanamento;
- Adozione di un Regolamento che disciplini le Attività Rumorose in attuazione delle disposizioni statali e regionali in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

La classificazione contenuta nel Piano si articola in:

- Azione 1 - Classificazione acustica delle aree urbane;
- Azione 2 - Classificazione acustica delle aree extraurbane;
- Azione 3 – Definizione delle fasce di pertinenza acustica (Rumore da traffico veicolare);
- Azione 4 – Individuazione delle Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo.



Nel Rapporto Ambientale Preliminare è stata analizzata la coerenza della Variante con la pianificazione sovraordinata, non riscontrando elementi configgenti o di incoerenza. Nel Rapporto Ambientale Preliminare sono state inoltre analizzate le matrici/componenti ambientali potenzialmente interessate dalla variante e valutato come la proposta in esame sia sostenibile in quanto non dà origine a potenziali impatti/effetti sull'ambiente, anche in termini cumulativi.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 11 luglio 2019, dalla quale emerge che la Variante al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Giavera del Montello non è da sottoporre a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

ATTESO CHE in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le prescrizioni / indicazioni e raccomandazioni Vinca precedentemente riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La LR 11/2004 e s.m.i.
- Il Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Giavera del Montello in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto:
 - i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
 - iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori";
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;



prescrivendo:

1. di non effettuare all'interno dei siti della rete natura 2000, nel periodo da marzo ad agosto compresi, manifestazioni e attività con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali, le opere di sistemazione idraulico-forestali, le operazioni di pronto soccorso, di vigilanza, di pubblica sicurezza, i veicoli utilizzati per servizio pubblico o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori dei fondi;
 2. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;
- raccomandando che:
- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
 - la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso